

La presente deliberazione viene affissa il 11 GEN. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 860 del 30 DIC. 2009

Oggetto: Tribunale di Benevento – Sez. Lavoro- Ricorsi- Onofrio Antonio c/ - Provincia di Benevento e Pinto Giuseppe c/ Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) Prof.Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) Avv. Antonio Barbieri | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Aceto Gianluca | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | _____ |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dr. Annachiara Palmieri | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Falato Carlo | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Nunzio Pacifico | - Assessore | _____ |
| 8) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Nunzio TARANTO)

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che in data 02/12/09 venivano notificati a questa Amministrazione ricorsi promossi da Onofrio Antonio c/ Provincia di Benevento e Pinto Giuseppe c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Lavoro per la declaratoria del rapporto di dipendenza a tempo indeterminato;

Con determina n.588/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare nel giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Lavoro con ricorsi notificati il 02/12/09 da Onofrio Antonio c/ Provincia di Benevento e Pinto Giuseppe c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 588/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mesè Bozzi **PRESIDENTE**
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n 588/09 ed autorizzare la costituzione nei giudizi promossi con ricorsi notificati il 02/12/09 dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Lavoro da Onofrio Antonio c/ Provincia di Benevento e Pinto Giuseppe c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Lavoro per la declaratoria del rapporto di dipendenza a tempo indeterminato;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Si dà atto che escono dalla sala gli Assessori Barbieri e Bello.

Verbalet letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimittile)

N. 44 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 11 GEN. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 GEN. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

27 GEN. 2010

Il **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 GEN. 2010.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 27 GEN. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

2 Copia per
 SETTORE AA LL e Org Pers
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione
 Conf. Capigruppo

il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

PROVINCIA DI BENEVENTO
- 2 DIC 2009

4346
12

AVV. DOMENICO CAROZZA

PER ONOFRIO ANTONIO nato il 28.07.1979 a Faicchio (BN) ed ivi residente alla via Cese dei Ceci n. 50, C.F. NFRNTN79L28D469H, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carozza giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via C. Battisti, 103;

CONTRO PROVINCIA DI BENEVENTO in persona del Presidente pro tempore, con sede alla Rocca dei rettori, in Piazza Castello 1, 82100 Benevento (BN);

PREMESSA

1) In data 14.05.2004 l'agenzia di fornitura lavoro Obiettivo Lavoro SpA sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione: "Premesso che l'impresa utilizzatrice Provincia di Benevento per soddisfare le proprie esigenze di carattere temporaneo (...) si stipula quanto segue: Obiettivo Lavoro assume a tempo determinato il Signor Onofrio Antonio; che la durata del contratto sarà dal 10.05.2004 al 09.05.2005; che la mansione cui verrà adibito sarà Istruttore Tecnico; che il proprio inquadramento è riferito al gruppo B del CCNL per i lavoratori temporanei; che l'impresa utilizzatrice applica il CCNL Enti Locali; che la mansione richiesta è inquadrata nel C1 livello; che la sede di lavoro sarà in Via Calandra, Benevento (BN); che l'orario ordinario di lavoro sarà di 36 ore settimanali (...)"

2) In data 19.05.2005 Obiettivo Lavoro sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione: "Premesso che l'utilizzatore Provincia di Benevento ha

Rappresentatemi e difendetemi nel presente giudizio con facoltà di nominare procuratori difensori aggiunti domiciliatari. Vi conferisco tutte le facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, rinunziare agli atti del giudizio, riscuotere somme e rilasciare quietanze nelle mie voci tutto ritenendo per rato e fermo fin da questomomento. Il presente mandato vale anche per il giudizio di reclamo o di opposizione o convalida o di riassunzione o di appello, sia per proporlo che per resistervi nonché per intimare precetto promuovere procedur. esecutiva, cautelativa concorsuale. Eleggo domicilio presso di Voi.

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 10257
DEL 7.12.09

Domenico Carozza

VISTO PER AUTENTICA

AVV. DOMENICO CAROZZA

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0029014 Data 03/12/2009
Oggetto TRIBUNALE DI BN SEZIONE LAVORO RICORSO PER
Dest. n.d.

12.05

stipulato con Obiettivo Lavoro un contratto di somministrazione a tempo determinato dal 19.05.2005 al 18.05.2006 (...), che il contratto di somministrazione è stato stipulato dall'utilizzatore per far fronte a ragioni di carattere (...) organizzativo relativo ad esigenze di lavoro aggiuntivo (...) si stipula quanto segue: Obiettivo Lavoro assume a tempo determinato il Signor Onofrio Antonio; la durata sarà dal 19.05.2005 al 18.05.2006; la mansione cui verrà adibito sarà Istruttore Tecnico, il proprio inquadramento è riferito al gruppo B del CCNL per i lavoratori temporanei; l'impresa utilizzatrice applica il CCNL Enti Locali; la mansione richiesta è inquadrata nel C1 livello; la sede di lavoro sarà in Largo Giosuè Carducci, Benevento (BN) Settore Edilizia Patrimonio; il referente per il lavoratore presso l'utilizzatore sarà la Signora Colarusso Alfonsina; l'orario ordinario di lavoro sarà di 36 ore settimanali;

3) In data 15.05.2006 Obiettivo Lavoro sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione: "Con la presente siamo a proporle la proroga del contratto di assunzione del contratto di lavoro a tempo determinato (...). La durata del contratto è da intendersi fino al 31.12.2006".

4) In data 29.12.2006 Obiettivo Lavoro sottoponeva al ricorrente una comunicazione con il seguente testo: "Con la presente siamo a proporle la proroga del contratto di assunzione del contratto di lavoro a tempo determinato (...). La durata del contratto è da intendersi fino al 31.05.2007";

5) In data 31.05.2007 Obiettivo lavoro sottoponeva al ricorrente una comunicazione con il seguente testo: "Con la presente siamo a proporle la proroga del contratto di assunzione del contratto di lavoro a tempo determinato (...). La durata del contratto è da intendersi fino al 31.12.2007";

6) In data 04.08.2008 la società di fornitura lavoro Gi Group sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione: "La sua assunzione viene effettuata per consentire la somministrazione di lavoro presso la Provincia di Benevento, (...). La motivazione del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato indicata dall'utilizzatrice è: Esigenze straordinarie - esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'attività di chiusura e rendicontazione delle misure Por Agricoltura. (...). Il contratto prevede le seguenti condizioni: durata del contratto dal 04.08.2008 al 31.10.2008; sede utilizzatrice Piazza Castello Benevento; luogo di lavoro presso le sedi della Provincia di Benevento, Via C. Ricci oppure Via Calandra oppure Ufficio del Personale Via Santa Colomba Benevento; inquadramento nel gruppo B ai sensi dell'art. 15 del CCNL applicato alla somministrazione; mansioni di Tecnico amministrativo informatico; qualifica di Istruttore Tecnico; inquadramento nel livello C1 del CCNL Enti



Locali; orario di lavoro 36 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con rientro il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00(...);

7) A partire dal maggio 2004 il ricorrente è stato impiegato dalla Provincia di Benevento presso il settore Edilizia e Patrimonio; qui il ricorrente ha svolto mansioni di supporto ai tecnici già impiegati presso il predetto settore; il ricorrente si occupava del protocollo dei documenti e delle pratiche; il ricorrente si occupava di collaborare con il personale già in servizio alla progettazione di opere da realizzare presso gli istituti scolastici; il ricorrente provvedeva anche agli adempimenti burocratici inerenti la fase di realizzazione dei contratti di appalto e di servizio inerenti gli istituti scolastici ed alla preparazione della determine di pagamento; il ricorrente presso il settore edilizia e patrimonio ha anche provveduto alla realizzazione del calcolo dei debiti fuori bilancio (calcolo interessi, calcolo rivalutazione monetaria, interpretazione delle sentenze contenenti condanne al pagamento); il ricorrente elaborava mediante programmi informatici dedicati i calcoli delle somme che la Provincia di Benevento doveva pagare alle imprese che svolgevano lavori in appalto; il ricorrente provvedeva anche alla istruttoria ed alla redazione della relazione inerente i debiti fuori bilanci che veniva poi sottoposta all'esame del consiglio provinciale;

8) A partire dal giorno 03.05.2005 e per i successivi periodi dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008, il ricorrente è stato utilizzato dalla Provincia di Benevento presso il Settore Agricoltura; qui il ricorrente si occupava del servizio "UMA" (utenti motori agricoli); egli aveva relazioni con il pubblico per la ricezione delle domande per l'assegnazione del carburante agricolo in regime agevolato utilizzato per i mezzi a motori utilizzati in agricoltura; il ricorrente era in possesso di una chiave alfanumerica di accesso al programma informatico "UMA" per l'inserimento e la gestione delle pratiche e la valutazione delle domande e dei procedimenti; all'esito della valutazione il ricorrente determinava la eventuale assegnazione della quota di carburante all'istante; il ricorrente provvedeva al controllo ed alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni che gli istanti producevano con autocertificazione; il ricorrente era anche impiegato nei servizi di cancelleria: egli provvedeva al ritiro di tutto il materiale di cancelleria e segreteria utile all'esecuzione del lavoro presso il settore patrimonio ed alla conseguente distribuzione e consegna a tutto il settore agricoltura; il ricorrente è stato anche impiegato nella progettazione dell'archivio del settore agricoltura: egli ha provveduto alla pianificazione degli armadi e degli scaffali, all'approvvigionamento dei predetti armadi e scaffali dalle aziende fornitrici ed alla seguente sistemazione degli stessi;



9) A partire dall'ottobre 2006 sino al 31.12.2007 e dal 04.08.2008 al 31.10.2008, in qualità di "Tecnico Collaudatore" il ricorrente, insieme a tutte la attività predette svolte a partire dal 03.05.2005, ha svolto anche i seguenti compiti: collaudo delle istanze ammesse ai benefici del PSR e del POR Campania 2000/2006, integrazione dei documenti delle pratiche, verifica della vigenza delle polizze fideiussorie, fascicolazione e archiviazione della documentazione tecnica ed amministrativa dei progetti presentati relativi alla richiesta di finanziamenti pubblici delle misure previste dai bandi P.S.R e P.O.R. Campania 2000/2006, eseguiva sopralluoghi presso le ditte beneficiarie dei decreti di concessione, recandovisi fisicamente con un'autorizzazione alla trasferta concessa per iscritto dalla Provincia; effettuava trasferte nell'ambito del territorio provinciale per esigenze di lavoro; certificava l'osservanza delle prescrizioni del decreto di concessione, la conformità alla normativa e il rispetto dei tempi di completamento; verificava la completezza e l'adeguatezza formale e di merito della documentazione richiesta dal bando e/o dal decreto di concessione; provvedeva all'espletamento di collaudi tecnico-amministrativi per l'accertamento delle opere realizzate; procedeva alla stesura del "Certificato di Regolare Esecuzione" espletando il processo di accertamento;

10) In tutti i periodi dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008, il ricorrente è stato utilizzato dalla Provincia di Benevento con le seguenti condizioni: aveva l'assegnazione di un proprio ufficio con indicazione del suo nominativo; riceveva tutte le comunicazioni relative a orari di servizio, conferimento di incarichi, ordini di servizio, convocazioni riunioni; possedeva un rilevatore magnetico delle presenze; aveva in adozione un personal computer con servizio personale annesso di posta elettronica interna e intranet,

11) In tutti i periodi dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008 il ricorrente ha sempre dovuto osservare il seguente orario base di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con rientro il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00;

12) In data 05.10.2005 la Provincia Settore Agricoltura, con comunicazione Prot. n.10751, autorizzava il ricorrente all'uscita dalle ore 11.00 alle ore 14.00, per il seguente motivo: "Per servizio: Settore Edilizia e Patrimonio";

13) In data 06.10.2005, con comunicazione Prot. n. 10784, la Provincia informa il ricorrente che : "(...) con decorrenza 03.10.2005 è stato assegnato al settore Agricoltura - Alimentazione - territorio Rurale e Forestale: (...) ONOFRIO ANTONIO (Cat. C1 - Istruttore tecnico, Settore di provenienza Edilizia e Patrimonio)";



- 14)** In data 10.10.2005 con la Determinazione N. 2250/07 la Provincia comunicava al ricorrente il seguente incarico di lavoro: *"Coadiuvare il Responsabile U.O (Gestione Macchine Agricole) in tutti gli adempimenti"*;
- 15)** In data 21.12.2005, con la Determinazione N. 3261/07, la Provincia utilizzatrice comunicava al ricorrente il seguente incarico di lavoro *"Coadiuvare il Responsabile U.O (Gestione Macchine Agricole) in tutti gli adempimenti"*;
- 16)** In data 25.05.2006 il ricorrente trasmetteva alla Provincia Settore Agricoltura la seguente comunicazione: *" Il sottoscritto Onofrio Antonio, nella qualità di Responsabile della Stanza n. 31 relativa al Centro di Costo Agricoltura (...) ha ricevuto in consegna, i beni mobili elencati: poltroncina, armadio, condizionatore (...)"*;
- 17)** In data 26.10.2006 la Provincia sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione Prot. n. 19678: *"(...) il dipendente Onofrio Antonio, assegnato a questo Settore, sarà impegnato nei giorni 26-27-30/10/06 presso il Settore Patrimonio, per lo svolgimento di attività già iniziate, come da accordi intersorsi"*.
- 18)** In data 04.12.2006 la Provincia Settore Agricoltura comunicava al ricorrente: *"La S.V. è autorizzata a recarsi il 19.12.2006 lungo la S.P. Casalduni (BN) per effettuare la gita di servizio relativa al collaudo (...) utilizzando il mezzo offerto (...)"*;
- 19)** In data 12.01.2007 la ditta Bocchino Luisa riceveva la "check list:autodichiarazione UMA" compilata a cura del ricorrente, perché la Provincia incaricava il ricorrente di procedere all'integrazione della documentazione al fine di consentire l'emissione dei buoni - carburante per ditta beneficiaria predetta;
- 20)** In data 17.01.2007 la Provincia Settore Agricoltura comunicava al ricorrente: *"La S.V. è autorizzata a recarsi il 23.01.07 lungo la S.P. S. Agata dei Goti (BN) per effettuare la gita di servizio relativa al collaudo (...) utilizzando il mezzo offerto (...)"*;
- 21)** In data 29.01.2007 la Provincia Settore Agricoltura comunicava al ricorrente: *"La S.V. è autorizzata a recarsi il 01.02.07 lungo la S.P. Guardia Sanframondi (BN) per effettuare la gita di servizio relativa al collaudo (...) utilizzando il mezzo offerto (...)"*;
- 22)** In data 23.02.2007 la Provincia Settore Agricoltura comunicava al ricorrente: *"La S.V. è autorizzata a recarsi il 15.03.07 lungo la S.P. Guardia Sanframondi (BN) per effettuare la gita di servizio relativa al collaudo (...). utilizzando il mezzo offerto (...)"*;
- 23)** In data 22.10.2007 la Provincia sottoponeva al ricorrente e ai Responsabili del Servizio POL.T.R.F., POL.COM E A F., AGR. E SIC. AL. la seguente comunicazione Prot. n. 16143: *"(...) per quanto attiene al fabbisogno di materiale di cancelleria e varie, le SS.LL. dovranno far*

riferimento al sig. ONOFRIO ANTONIO che a sua volta provvederà a rivolgersi al Settore Patrimonio per quanto necessario (...):

24) In data 29.10.2007 il ricorrente inviava alla Provincia la seguente comunicazione Prot. n. 16499: "Il sottoscritto Onofrio Antonio, in servizio presso il Settore Agricolture, Ufficio UMA, delegato dal Dirigente (Dott. Arch. Elisabetta Cuoco), per la custodia e la distribuzione del materiale di cancelleria, chiede il ripristino di un armadio blindato (...);

25) In data 09.11.2007 la Provincia Settore Agricoltura, con comunicazione Prot. n.16908, autorizzava il ricorrente all'uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.50, per il seguente motivo: "Per servizio: Ritiro cancelleria in via Calandra Settore Edilizia e Patrimonio";

26) In data 08.05.2008 il ricorrente trasmetteva alla Provincia - Settore Risorse Umane comunicazione con la quale certificava l'avvenuta restituzione della tessera magnetica di rilevazione delle presenze;

27) In data 26.08.2008 la Provincia Settore Agricoltura, con comunicazione Prot. n.9088, autorizzava il ricorrente all'uscita dalle ore 15.41 alle ore 15.55, per il seguente motivo: "Per servizio: Ritiro materiale PSR Stapa Cepica";

28) La Provincia sottoponeva al Settore Edilizia e Patrimonio e alla C.A. del Dr. DE BELLIS la seguente comunicazione: "al Sig. ONOFRIO Antonio è stato demandato l'incarico di provvedere all'approvvigionamento di materiale di cancelleria (...);

29) La Provincia sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione avente per oggetto : "Vidimazione parcelle professionali", con la quale invitava il ricorrente e gli altri tecnici collaudatori, i signori : Castellucci Antonio, Buffolino Tommaso, Terracciano Maria, Laudato Rocco, Del Basso Michele, Pinto Giuseppe, Biscardi Antonio, Renzi Bernardino, a far acquisire all'amministrazione determinati documenti ai fine dell'elaborazione delle relative parcelle;

30) I colleghi degli uffici in cui è stato inserito il ricorrente sono: VALENTINO MELILLO (Dirigente del Settore), COSIMO CALABRESE (tecnico della manutenzione degli edifici scolastici), ANTONIO SATERIALE, (tecnico della manutenzione degli edifici scolastici), ELISABETTA CUOCO (Dirigente del Settore), PASQUALE DI GIAMBATTISTA (Responsabile dell' U.O.), GIOVANNI BARONE (Unità Operativa U.M.A.), ALFREDO DE VIZIO (esecutore amministrativo),

31) Dopo il 31.10.08 il ricorrente non è stato piu' occupato;

32) La durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro nelle regioni del Sud dell'Italia per una persona di oltre trenta anni secondo indagini di Isfol e Ministero del Lavoro è di 19 mesi;

33) A norma del ccnl regioni autonomie locali la retribuzione annuale tabellare per un lavoratore inquadrato nel profilo c1 nel corso del 2003 era di euro 16523,75;

34) A norma del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI BIENNIO ECONOMICO 2008-2009, lo stipendio tabellare annuo (per dodici mensilità) di un lavoratore con inquadramento in categoria C e livello di progressione economica 1 è pari ad euro 19454,15; lo stipendio tabellare mensile di un lavoratore con inquadramento in categoria C e livello di progressione economica 1 è dunque pari ad euro 1621,2;

35) In data 05.05.09 il ricorrente ha depositato presso la Provincia di Benevento istanza ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 165/2001; in data 06.05.09 la stessa istanza è stata depositata dal ricorrente presso al Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento.

ooo

I contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 sono stati conclusi in assenza di corrispondenti contratti commerciali di somministrazione stipulati in forma scritta tra le agenzie di lavoro e la Provincia di Benvento in violazione dell'articolo 21, comma 1 del d.lgs. 276.

I contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 ed i relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro, sono stati stipulati in violazione dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs.276/2003. Nei periodi dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 18.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008 non sono state presenti presso l'ente Provincia di Benevento ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che potessero legittimare il ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato. In relazione al contratto del 10.05.2004 si eccepisce che non è mai esistita alcuna "esigenza temporanea". In relazione al contratto del 19.05.2005 si eccepisce che non è mai esistita alcuna "esigenza di lavoro aggiuntivo". In relazione al contratto del 04-08-08 si eccepisce che non sono mai esistite "esigenze straordinarie-esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'attività di chiusura e rendicontazione delle misure Por Agricoltura".

La posizione lavorativa del ricorrente, presso gli uffici della Provincia di Benevento e le mansioni che egli ha svolto non hanno mai avuto, in ogni caso, alcuna relazione effettiva ed esclusiva con esigenze straordinarie, di lavoro aggiuntivo o temporanee connesse all'attività di chiusura e rendicontazione delle misure Por Agricoltura.

ooo

Nei contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 e nei relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro, in violazione dell' articolo art. 21,

lettera c. del d.lgs. 276, è contenuto un mero richiamo formale a clausole generali e di stile; sarebbe stato necessario che le esigenze oggettive di ricorso alla somministrazione di lavoro nel caso concreto fossero state indicate e precisate per iscritto, con un certo grado di determinazione.

I dati testuali "esigenza temporanea", "esigenza di lavoro aggiuntivo" e "esigenze straordinarie-esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'attività di chiusura e rendicontazione delle misure Por Agricoltura" contenuti nei contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 e nei relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro non rispondono a quanto prescritto dall'articolo 21 comma 1 lettera c) del d.lgs.276 e dal comma 3 dello stesso articolo 21.

Si eccipiscono ancora le seguenti violazioni dell'articolo art. 21 del d.lgs. 276:

lettera a): i contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008, ed i relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro non contengono gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;

lettera b): l'indicazione del numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione indicata nei contratti del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 non è reale;

lettera d): i contratti di lavoro del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008, ed i relativi contratti commerciali di somministrazione non contengono alcuna indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

lettera f): l'indicazione delle mansioni cui sarebbe stato adito il ricorrente e il suo inquadramento nei contratti del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008, e nei relativi contratti commerciali è assolutamente approssimativa e non è esattamente corrispondente ai compiti che il lavoratore ha poi eseguito presso gli uffici della Provincia di Benevento.

E' stato violato da parte della Provincia di Benevento anche il divieto di stipula del contratto di somministrazione di lavoro da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi (dell'art. 4 del decreto legislativo 626/1994; articolo 17 comma 1 lettera a ed articolo 28 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81) di cui all'articolo 20, comma 5, lettera c del d.lgs.276; la Provincia di Benevento non ha effettuato la valutazione dei rischi specifica per la posizione lavorativa cui il ricorrente è stato addetto.

La somministrazione di lavoro del ricorrente presso la Provincia di Benevento, avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), integra gli estremi della somministrazione irregolare ex articolo 27 comma 1 del d.lgs.276/2003.

Si eccipisce ancora che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro del 19.05.05 è stato prorogato il 15.05.06, il 29.12.2006 ed il 31 05 2007 senza il consenso del ricorrente, in assenza di previsione specifica prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore e vigente tra le parti e in mancanza di alcuna ragione giustificatrice, in violazione dell'articolo 20 comma 4 del d.lgs.276/2003.

ooo

L'articolo 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 prevede che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, comporti il diritto per il lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Il pregiudizio arrecato al ricorrente nel caso di specie corrisponde alla perdita del posto di lavoro e, dunque, di uno stabile trattamento retributivo assicurato dal rapporto d'impiego alle dipendenze di un ente pubblico. Per quantificare il danno occorso al ricorrente è equo collegare il danno al tempo medio necessario per ricercare una nuova occupazione stabile tenuto conto della zona geografica, Sud dell'Italia nel caso di specie, e dell'età del lavoratore. Il ricorrente produce uno studio statistico dell'ISFOL e del Ministero del lavoro, sulla scorta del quale in ragione del tempo di 19 mesi quale durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona per più di trenta anni in una regione del Sud dell'Italia (quale la Campania), si deve condannare la convenuta al pagamento di 19 mensilità di retribuzione.

Adeguate a riparare il danno sofferto, ma anche dotato di forza dissuasiva, in ottemperanza alle norme comunitarie qui rilevanti ed agli indirizzi interpretativi della Corte di Giustizia Europea, è anche il meccanismo riprodotto nei commi quarto e quinto dell'art. 18 l. 300/70 da applicarsi, anche in via analogica, per quantificare il danno occorso al ricorrente.

Il ricorrente avrebbe diritto per la quantità e qualità delle mansioni svolte nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la Provincia di Benevento all'assegnazione dell'inquadramento nella categoria c del CCNL Comparto regioni ed autonomie locali personale non dirigente - Revisione del sistema di classificazione professionale. A tale categoria appartengono, infatti, i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da approfondite conoscenze e un grado di esperienza con necessità di aggiornamento, dal contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, da media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, da relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni

organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza e relazioni esterne (con altre istituzioni e con utenti). I profili esemplificativi previsti dal testo del ccnl corrispondono perfettamente alla prestazione realizzata dal ricorrente presso la Provincia di Benevento quale "lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati." In ottemperanza all'articolo 5 del CCNL Comparto regioni ed autonomie locali personale non dirigente - Revisione del sistema di classificazione professionale ed in considerazione dell'inquadramento riconosciuto al ricorrente nei successivi rapporti di lavoro con l'ente Provincia di Benevento, egli avrebbe diritto al livello 1 della progressione economica all'interno della categoria c.

ooo

Conclusioni.

Si chiede al giudice del lavoro adito, previa fissazione dell'udienza di discussione e comparizione parti, di

➤ dichiarare illegittimi, nulli, inesistenti, annullabili, inefficaci, i contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 ed i relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 10.05.2004, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale (euro 1621,2 per ogni mese);

- accertare e dichiarare, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese), pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di più' di trenta anni nelle regioni del Sud Italia, oppure a 15 mensilità (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione, anche analogica, di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

➤ dichiarare, ex art. 27 d.lgs. 276/2003, irregolare la somministrazione di lavoro del

ricorrente di cui contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 10.05.2004, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico e di conseguenza con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale (euro 1621,2 per ogni mese),

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento dei danni e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di piu' di trenta anni nelle regioni del Sud Italia oppure a 15 mensilità di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione, anche analogica, di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

➤ accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle proroghe del contratto di lavoro del 19.05.05 e del relativo contratto commerciale di somministrazione realizzate il 15.05.06, il 29.12.2006 ed il 31.05.2007 in violazione dell'articolo 20 comma 4 del d.lgs.276/2003 e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.05.06, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico e di conseguenza, con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale (euro 1621,2 per ogni mese),

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di piu' di trenta anni nelle regioni del Sud Italia oppure a 15 mensilità di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione anche analogica, analogica di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

In via istruttoria, disporsi, senza inversione alcuna dell'onere della prova, interrogatorio

formale del legale rappresentante della Provincia di Benevento e prova testi con tutti i soggetti citati nella premessa del presente ricorso e con i signori Pinto Giuseppe, Onofrio Antonio, Buffolino Tommaso, Biscardi Antonio, Bernado Geppino, Luigi Meccariello, Colarusso Alfonsina, Elisabetta Cuoco, Laudato Rocco, Giuseppe Pinto, Bernardo Renzi, Ignazio di Lauro, Tommaso Buffolino, Michele del Basso, Concetta Gisoldi, Antonio Biscardi, Giovanni Barone, Francesco Salvatore, Michele Daniele, Vincenzo Di Martino, Giovanni Barone, Francesco Salvatore, Pasquale Petronzi, Agnese Perrone, Pasquale Giambattista, Nicola Morelli, D'Avolio Geda, Terracciano Maria, Petronzi Pasquale, Fresta Roberta, Cilenti Incoronata Immacolata Lucia, sulle circostanze di fatto di cui a tutti i capi e le circostanze di fatto della premessa del presente ricorso che qui si hanno per trascritti ed anteposti dalla locuzione "vero che".

Si producono i seguenti documenti:

Documenti identificativi
Contratto maggio 04
Contratto maggio 05
Prima proroga
Seconda proroga
Terza proroga
Dichiarazione Obiettivo Lavoro
Contratto Gi Group
Determinazione prot. 3261
Determinazione prot. 2245
Comunicazione prot. 10784
Comunicazione prot. 19778
Comunicazione prot. 16143
Comunicazione prot. 16499
Comunicazione "vidimazione parcelle professionali"
Comunicazione "materiale cancelleria"
Autorizzazioni gita di servizio
Richieste di uscita

Check list autodichiarazione UMA
inventario
Fattura PadovaOffice
Comunicazione montaggio armadi
Dichiarazione consegna chiavi
Dichiarazione consegna badge
Buste paga
Studio Isfol_Ministero del Lavoro
Ordinamento Professionale EE.II.
Tabella retributive
Atti del tentativo di conciliazione
Tabella retributivo 08-09

Avv. Domenico Carozza



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17-10-09

DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO

Si assegna al Coil.

Benevento, 13-10-09

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO

Il Giudice di Lavoro

letto il ricorso che precede, fissi per la discussione l'udienza del 15-04-2010, Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, 21-10-09

IL GIUDICE DEL LAVORO

02

PER COPIA CONFORME

Benevento, il 09-11-09

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]






Dest. Avvocatura Settore; [...]

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO



ESSE
- 2 DIC 2009

Per PINTO GIUSEPPE nato il 16.11.1972 a Benevento ed ivi residente alla via Maria Pacifico n. 63, C.F. PNTGPP72S16A783D, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carozza giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Battisti n. 103.

AVV. DOMENICO CAROZZA

Rappresentatemi e difendetemi nel presente giudizio con facoltà di nominare procuratori difensori aggiunti domiciliatari.

Vi conferisco tutte le facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, riscuotere somme e rilasciare quietanze nelle mie veci tutto ritenendo per rato e fermo fin da quest'istante.

Contro PROVINCIA DI BENEVENTO in persona del Presidente pro tempore, con sede alla Rocca dei rettori, in Piazza Castello 1, 82100 Benevento (BN).

Il presente mandato vale anche per il giudizio di reclamo o di opposizione o convalida o di riassunzione o di appello, sia per proporlo che per resistervi nonché per intimare precetto promuoovere procedur. esecutiva, cautelativa concorsuale.

ooo

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 10.000
DEL 4-12-09

Eleggo domicilio presso di Voi.

PREMESSA

- 1) In data 15.09.2003 la Global Service Soc. Coop Sociale a r.l. sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione: "Le conferiamo l'assunzione presso la nostra società a decorrere dal 15.09.2003 al 14.12.2003. (...) Svolgerà mansioni esecutive e sarà inquadrato con la qualifica di impiegato al 4° Livello del CCNL Cooperative Sociali ed accordo 08.06.2000. Presterà la propria opera presso la sede di Benevento; (...) L'orario di lavoro si articolerà come segue: lunedì dalle 8.30 alle 13.30, martedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30, mercoledì dalle 8.30 alle 13.30, giovedì dalle 8.30 alle

Giuseppe Pinto

VISTO PER AUTENTICA

AVV. DOMENICO CAROZZA

12004

13.30 e dalle 15.00 alle 17.30, venerdì dalle 8.30 alle 13.30, per un totale complessivo di 30 ore settimanali(...)"

2) In data 10.05.2004 l'agenzia di fornitura lavoro Obiettivo Lavoro SpA sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione: "Premesso che l'impresa utilizzatrice Provincia di Benevento per soddisfare le proprie esigenze di carattere temporaneo (...) si stipula quanto segue: Obiettivo Lavoro assume a tempo determinato il Signor Pinto Giuseppe; che la durata del contratto sarà dal 10.05.2004 al 09.05.2005; che la mansione cui verrà adibito sarà Istruttore Tecnico; che il proprio inquadramento è riferito al gruppo B del CCNL per i lavoratori temporanei; che l'impresa utilizzatrice applica il CCNL Enti Locali; che la mansione richiesta è inquadrata nel C1 livello; che la sede di lavoro sarà in Via Calandra, Benevento (BN); che l'orario ordinario di lavoro sarà di 36 ore settimanali (...)"

3) In data 19.05.2005 Obiettivo Lavoro sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione: "premessi che l'utilizzatore Provincia di Benevento ha stipulato con Obiettivo Lavoro un contratto di somministrazione a tempo determinato dal 19.05.2005 al 18.05.2006 (...) si stipula quanto segue: Obiettivo Lavoro assume a tempo determinato il Signor Pinto Giuseppe; la durata sarà dal 19.05.2005 al 18.05.2006; la mansione cui verrà adibito sarà Istruttore Tecnico, il proprio inquadramento è riferito al gruppo B del CCNL per i lavoratori temporanei; l'impresa utilizzatrice applica il CCNL Enti Locali; la mansione richiesta è inquadrata nel C1 livello; la sede di lavoro sarà in via Principe di Napoli, Benevento (BN) (...); l'orario ordinario di lavoro sarà di 36 ore settimanali;

4) In data 15.05.2006 Obiettivo Lavoro sottoponeva al ricorrente una comunicazione con il seguente testo: "Con la presente siamo a proporle la proroga del contratto di assunzione del contratto di lavoro a tempo determinato (...). La durata del contratto è da intendersi fino al 31.12.2006".

5) In data 29.12.2006 Obiettivo Lavoro sottoponeva al ricorrente una comunicazione con il seguente testo: "Con la presente siamo a proporle la proroga del contratto di assunzione del contratto di lavoro a tempo determinato (...). La durata del contratto è da intendersi fino al 31.05.2007";



6) In data 31.05.2007 Obiettivo lavoro sottoponeva al ricorrente una comunicazione con il seguente testo: "Con la presente siamo a proporle la proroga del contratto di assunzione del contratto di lavoro a tempo determinato (...). La durata del contratto è da intendersi fino al 31.12.2007";

7) In data 04.08.2008 la società di fornitura lavoro Gi Group sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione: "La sua assunzione viene effettuata per consentire la somministrazione di lavoro presso la Provincia di Benevento,(...). La motivazione del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato indicata dall'utilizzatrice è: Esigenze straordinarie - esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'attività di chiusura e rendicontazione delle misure Por Agricoltura. (...). Il contratto prevede le seguenti condizioni: durata del contratto dal 04.08.2008 al 31.10.2008; sede utilizzatrice Piazza Castello Benevento; luogo di lavoro presso le sedi della Provincia di Benevento; inquadramento nel gruppo B ai sensi dell'art. 15 del CCNL applicato alla somministrazione; mansioni di Tecnico amministrativo informatico; qualifica di Istruttore Tecnico; inquadramento nel livello C1 del CCNL Enti Locali; orario di lavoro 36 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con rientro il martedì e i giovedì dalle 15.00 alle 18.00(...);

8) In tutti i periodi indicati nelle comunicazioni predette, ovvero dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008, il ricorrente è stato utilizzato dalla Provincia di Benevento, presso il Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale - Servizio politiche Comunitarie e Agevolazione fiscale della Provincia di Benevento di cui era dirigente l'architetto Elisabetta Cuoco della cui direttive ed ai cui ordini il ricorrente era tenuto all'osservanza;

9) In tutti i periodi indicati nelle comunicazioni predette, ovvero dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008, il ricorrente è stato utilizzato dalla Provincia di Benevento, presso il servizio interventi strutturali in agricoltura e sicurezza alimentare di cui era responsabile Giuseppe Porcaro della cui direttive ed ai cui ordini il ricorrente era tenuto all'osservanza;

10) In tutti i periodi indicati nelle comunicazioni predette, ovvero dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal



19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008, il ricorrente è stato utilizzato dalla Provincia di Benevento, presso la "linea operativa sviluppo rurale"; il ricorrente ha svolto compiti e mansioni inerenti l'intera attività della linea operativa cui è stato adibito; il signor Laudato Rocco era responsabile della Unità Operativa predetta e del procedimento delle attività connesse alla stessa, era responsabile delle attività delegate all'ente in tema di agricoltura, delle attività di cui la REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999 DEL CONSIGLIO ed s.m.i.; il Pinto, tra l'altro, ha sempre coadiuvato il responsabile Rocco in tutti gli adempimenti all'intera unità operativa;

11) In tutti i periodi indicati nelle comunicazioni predette, ovvero dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008 il ricorrente è stato utilizzato dalla Provincia di Benevento eseguendo la propria prestazione di lavoro ottemperando ad ordini e direttive impartiti da superiori gerarchici dipendenti della Provincia di Benevento tra cui Elisabetta Cuoco, Giuseppe Porcaro, Laudato Rocco;

12) Nei periodi dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008 il ricorrente è stato utilizzato dalla Provincia svolgendo presso il Settore predetto le seguenti mansioni:

- comunicazioni ai beneficiari delle misure dell'avvio del procedimento di revoca del finanziamento;
- collaudo delle istanze ammesse ai benefici del PSR e POR ;
- integrazione dei documenti delle pratiche del settore agricoltura;
- verifica della vigenza delle polizze fideiussorie se prestate;
- fascicolazione e archiviazione della documentazione tecnica ed amministrativa (richiesta di finanziamento, elaborati tecnici, computo metrico estimativo richiesta acconti, fatture) dei progetti presentati relativi alla richiesta di finanziamenti pubblici delle misure previste dai bandi P.s.r. e P.O.R.;
- controllo e fascicolazione delle istanze previste dai PSR e POR ;
- monitoraggio fisico e finanziario e del caricamento informatizzato con il software di gestione "POR Campania" delle seguenti schede: SMI /Scheda avanzamento fisico e finanziario), SAS (Scheda analitica spesa), Scheda progetto completa degli indicatori catastali;

- creazione di un archivio a corredo dei finanziamenti concessi a soggetti sia pubblici che privati, con suddivisione della relativa documentazione per misure e per decreti;
- attività presso i seguenti uffici: Ufficio Gestione dei fondi comunitari, Ufficio Gestione su delega della Regione Campania dei progetti cofinanziati con fondi comunitari previsti dal Por Campania 2000/2006, Ufficio Gestione dei PSR 2000/2006;
- verifica finanziaria degli investimenti previsti dalla Misura 4.24. "Gestione strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei Partenariati locali" POR Campania 2000/2006 dei seguenti ambiti PIR BN1 - Fortore e Alto Tammaro; PIR BN2 - Prime Colline Beneventane e della Valle Vitulanese; PIR BN 3 - Saticula e Valle Telesina;

13) Il ricorrente ha svolto anche le seguenti mansioni:

- è stato Tecnico Accertatore per la verifica, in sede preventiva, dei requisiti previsti dai Bandi del PSR Campania 2000/2006 (Piano Sviluppo Rurale) - Misura H, per l'ammissione ai decreti di concessione delle singole istanze;
- è stato Istruttore Tecnico nella Commissione per il Controllo delle Autocertificazioni di tutte le iniziative PSR e POR;
- è stato Tecnico Collaudatore e Accertatore delle istanze di finanziamento delle varie Misure previste dal POR Campania 2000/2006;
- è stato Tecnico Collaudatore per l'accertamento delle opere realizzate con i finanziamenti erogati sulla base delle istanze previste dai Bandi del PSR 2000/2006 Misura H;
- ha coadiuvato il Responsabile della U.O. Sviluppo Rurale in tutti gli adempimenti connessi alla sua organizzazione e funzione;
- ha svolto attività di elaborazione banca dati, istruttoria di progetti e fascicolazione sia relative al PSR Campania 2000/2006 (Piani di Sviluppo Rurale) e al POR Campania 2000/2006 (Programma Operativo Regionale);
- ha coadiuvato il Responsabile della U.O. Forestazione del Servizio Politiche del Territorio Rurale e Forestale in tutti gli adempimenti connessi alla stessa;

14) In tutti i periodi indicati nelle comunicazioni predette, ovvero dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008 In qualità di "Tecnico



Collaudatore" e "Tecnico Accertatore", il ricorrente ha sempre svolto anche i seguenti compiti:

- eseguiva sopralluoghi presso le ditte beneficiarie dei decreti di concessione, recandovisi fisicamente con un'autorizzazione alla trasferta concessa per iscritto dalla Provincia;
- effettuava trasferte nell'ambito del territorio provinciale per esigenze di lavoro o di indottrinamento anche presso altri enti;
- certificava l'osservanza delle prescrizioni del decreto di concessione, la conformità alla normativa e il rispetto dei tempi di completamento;
- verificava la completezza e l'adeguatezza formale e di merito della documentazione richiesta dal bando e/o dal decreto di concessione;
- verificava l'esistenza e la congruità delle fatture relative alle opere e agli acquisti con i costi approvati;
- definiva l'importo della spesa ammessa a contributo e l'importo della somma da liquidare a saldo del contributo concesso, evidenziando l'importo delle eventuali economie;
- provvedeva all'espletamento di collaudi tecnico-amministrativi per l'accertamento delle opere realizzate;
- procedeva alla stesura del "Certificato di Regolare Esecuzione" espletando il processo di accertamento;

15) Il processo di lavoro sopra descritto è stato svolto dal ricorrente per l'emissione dei Certificati di regolare esecuzione per le seguenti Misure del "Por Campania 2000/2006": Misura 4.8. "Ammodernamento Strutturale delle aziende agricole"; Misura 4.12 "Interventi per il miglioramento dei villaggi rurali per la protezione e la tutela del patrimonio rurale"; Misura 4.13 "Interventi per favorire la diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo di quelle affini allo scopo di implementare fonti alternative di reddito"; Misura 4.14 "Incentivazione di attività turistiche ed artigianali"; Misura 4.15 "Primo insediamento dei giovani agricoltori"; Misura 4.20 "Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse all'agricoltura"; Misura 1.3 "Sistemazione idraulico forestale e tutela risorse naturali"; Misura H relativa alla PSR (Piano di Sviluppo Campania) 2000/2006;

16) Nei periodi di lavoro predetti, ovvero dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008, il ricorrente è stato utilizzato dalla Provincia di Benevento con le seguenti condizioni: aveva l'assegnazione di un proprio ufficio presso le sedi della Provincia di Benevento con indicazione del suo nominativo; riceveva tutte le comunicazioni relative a orari di servizio, conferimento di incarichi, ordini di servizio, convocazioni riunioni; utilizzava i moduli della Provincia di Benevento per la richiesta di permessi di uscita o autorizzazione alla trasferta; possedeva un rilevatore magnetico delle presenze; aveva in adozione un personal computer con servizio personale annesso di account posta elettronica interna e intranet fornito dalla Provincia di Benevento; tutta la modulistica cartacea e la strumentazione materiale che egli utilizzava è sempre stata nella disponibilità giuridica della Provincia di Benevento;

17) Nei periodi di lavoro predetti, ovvero dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008 il ricorrente ha sempre partecipato alle riunioni operative convocate dalla Provincia di Benevento - Settore Programmazione e sviluppo Territoriale - Servizio Interventi Strutturali in Agricoltura e Sicurezza Alimentare, in occasioni delle quali si svolgevano operazioni di valutazione del carico di lavoro assegnato e delle problematiche connesse all'espletamento dei compiti assegnati, nonché veniva richiesto al ricorrente di partecipare attivamente provvedendo a consegnare ad ogni fine riunione la redazione di una relazione scritta.

18) In tutti i periodi indicati nelle comunicazioni predette, ovvero dal 15.09.2003 al 14.12.2003, dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008 il ricorrente ha sempre dovuto osservare il seguente orario base di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con rientro il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00;

19) Nei periodi di lavoro predetti, la Provincia di Benevento ha assegnato al Settore già citato, oltre al ricorrente, i signori: TERRACINO Maria, DEL BASSO Michele, CILENTI Incoronata Immacolata Lucia, BISCARDI Antonio, BUFFOLINO Tommaso, PAPA Angela, SPINA Carmela, PERRONE Agnese, BERNARDO Geppino;

20) In data 30.06.2004, con la Determinazioni N. 1976/07, la Provincia utilizzatrice comunicava al ricorrente il seguente incarico di lavoro: "Coadiuvare il

Responsabile della POR U. O. N.2. - (Servizio politiche Comunitarie e Agevolazione fiscale) in tutti gli adempimenti connessi alla stessa”;

21) In data 20.07.2004, la Provincia consegna al ricorrente la seguente comunicazione: “La S.V. è autorizzata a recarsi il 20.07.2004 lungo la S.P. Pago Veiano (BN) per effettuare la gita di servizio relativa a POR Misura 4.8, utilizzando il mezzo offerto (...) con partenza alle ore 8.56 e rientro alle ore 12.04”;

22) In data 25.01.2005, con Determinazione N.223/07, la Provincia utilizzatrice comunicava al ricorrente il seguente incarico di lavoro: “Coadiuvare il Responsabile della U.O. - Sviluppo Rurale - in tutti gli adempimenti connessi alla stessa”;

23) In data 22.03.2005, con Determinazione N. 552/07, la Provincia utilizzatrice comunicava al ricorrente il seguente incarico di lavoro: “Coadiuvare il Responsabile della U.O. - Sviluppo Rurale - in tutti gli adempimenti connessi alla stessa e svolge, altresì, attività relative al POR Campania 2000/2006” ;

24) In data 25.08.2005 la Provincia di Benevento trasmette al ricorrente il Provvedimento Dirigenziale N. 1794 del 23.08.2005 con il quale vengono fissate le modalità per l'espletamento delle attività di autocertificazioni, controlli e provvedimenti e individuato il gruppo di lavoro allo scopo incaricato. Con tale provvedimento, il Dirigente Dr. Arch. Elisabetta Cuoco nomina il ricorrente come facente parte del gruppo di lavoro insieme ai signori: Incoronata Cilenti, Gisoldi Concetta, Papa Angela, Buffolino Tommaso;

25) In data 17.10.2005 la Provincia utilizzatrice sottoponeva al ricorrente la comunicazione Prot. N. 11370 dal seguente contenuto: “Controllo istanze. (...) Si trasmette calendario dei controlli relativi alla misura H con elenco delle ditte selezionate e nominativi dei funzionari dello STAPP di Benevento incaricati di affiancare il personale della Provincia nell'esecuzione dei controlli”;

26) In data 24.10.2005 la Provincia sottopone al ricorrente la seguente comunicazione Prot. N. 11732: “Oggetto: Nominativi partecipanti al Programma Interregionale: Aggiornamento Professionale dei Tecnici e dei Divulgatori agricoli. Trasmettiamo i 3 nominativi dei partecipanti al seminario che si svolgerà presso lo STAPA e CEPICA Di Benevento il 26.10.2005. 1) Laudato Rocco; 2) PINTO GIUSEPPE; 3) Biscardi Antonio”;

27) Il ricorrente ha effettivamente partecipato al corso di Aggiornamento Professionale dei Tecnici e dei Divulgatori agricoli di cui alla comunicazione Prot. N. 11732;

28) In data 24.05.2006 la Provincia sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione Prot. 11118: "Vi comunichiamo le assegnazioni delle nuove stampanti pervenute presso il ns. Settore e vi trasmettiamo alcune variazioni nelle precedenti assegnazioni (...), Stampante assegnata al Dr. Di Giambattista stanza 22, va assegnata a Pinto Giuseppe stanza 21, inventario n. 12968";

29) In data 18.09.2006 la Provincia di Benevento sottopone al ricorrente la comunicazione Prot. N. 16890: "Si assegnano alla S.V. le istanze per le quali si rende necessaria una verifica dei relativi fascicoli. In particolare si invita la S.V. a porre particolare attenzione circa la fascicolazione della documentazione presente e, nel caso di riscontrate criticità, a farsi parte attiva per la risoluzione delle stesse. Si precisa che detti accertamenti dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 29 settembre 2006 e che quotidianamente, a cura dei Responsabili delle Unità Operative 1 e 2, saranno disposti controlli a campione per verificare sia l'avanzamento delle operazioni poste in essere che la qualità delle stesse".

30) In data 06.10.2006 la Provincia di Benevento sottopone al ricorrente la comunicazione Prot. N. 18471 con il seguente testo: "Oggetto: Procedure espletamento collaudi. Al fine di verificare lo stato dei collaudi assegnati e discutere delle innovazioni procedurali da introdurre in seguito al controllo da parte della Commissione Europea, le SS.LL. sono convocate per il giorno 12/10/2006 alle ore 10.00 presso la sala riunioni".

31) In data 08.01.2007 la Provincia di Benevento sottopone alla Regione Campania la comunicazione Prot. N. 380 con il seguente testo: "Oggetto PSR - Misura H - Prima annualità 2005 - Collaudi amministrativi. In riferimento all'oggetto si sollecita la nomina di vs funzionario per l'accertamento dei lavori a valere sulla misura H del PSR così come richiesto dalla sig.ra Varricchio Tullia (Montesarchio) per il tramite dell'agronomo Ranauro. Si precisa che per detto accertamento per conto dello scrivente Ente è stato nominato il geom. PINTO GIUSEPPE".

32) In data 27.03.2007 la Provincia sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione Prot. N. 6309: "(...) si fa presente a codesto Settore che a alcune sedie

(...) sono rotte, pertanto se ne richiede urgentemente la sostituzione e l'assegnazione di altre nuove. (...). Nuova richiesta - Stanza n. 21 Pinto Giuseppe";

33) In data 24.01.2007 la Regione Campania con Prot. 2007.0071962 informava il ricorrente, quale Tecnico incaricato del settore Agricoltura Alimentazione Territorio Rurale e Forestale della Provincia di Benevento, di quanto segue: "Re. Cee 1257/99 PSR 2000/2006 Misura H - In riferimento alla nota n.0000313 del 09.01.2007 si comunica che il tecnico incaricato per l'accertamento finale per la ditta Varricchio Tullia è l'Agr. Paradiso Carmine";

34) In data 04.06.2007 la Provincia sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione: "Si invita a comunicare il proprio piano-ferie, da oggi a tutto il 30.09.07 (...);

35) In data 12.06.2007 la Provincia di Benevento sottoponeva al ricorrente la comunicazione Prot. N. 10053 con il seguente testo: "Oggetto: PSR Misura H Collaudi amministrativi. In riferimento all'oggetto la S.V. è incaricata del collaudo amministrativo PSR misura H relativo alla seguente ditta Russo Pasqualina";

36) In data 25.06.2007, la Provincia utilizzatrice sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione Prot. n. 10891, "La S.V. è stata incaricata quale Tecnico Collaudatore(...)" per il progetto di investimento Misura 4.8. del POR Campania 2000/2006; "(...) La S.V. dovrà verificare la completezza della documentazione presentata e riconsegnare, entro 30 giorni, l'incartamento relativo alla pratica correttamente fascicolato in uno alla documentazione di rito (verbale di accertamento controfirmato dalla ditta, scheda progetto ed indicatori, smi e sas complessiva, doc. fotografica, attestazioni di conformità/agibilità, polizze fideiussorie in corso di validità, ecc)";

37) In data 10.07.2007 la Provincia di Benevento sottoponeva al ricorrente la comunicazione Prot. N. 11684 con il seguente testo: "Oggetto: PSR Misura H Collaudi amministrativi. In riferimento all'oggetto la S.V. è incaricata del collaudo amministrativo PSR misura H relativo alle seguenti ditte 1) Gismondi Vincenzo; 2) Mazzarelli Antonio; 3) Lopez Monica";

38) In data 30.10.2007, con la determina N. 2264/07, la Provincia utilizzatrice comunicava al ricorrente il seguente incarico di lavoro: "Il Geom. PINTO Giuseppe - Istruttore Tecnico Cat. C - è assegnato alla stessa alla U.O. Forestazione del Servizio

Politiche del Territorio Rurale e Forestale, con il seguente carico di lavoro: Coadiuvava il Responsabile della U.O. in tutti gli adempimenti connessi alla stessa (...);

39) In data 22.11.2007 l'ente utilizzatrice sottopone al ricorrente la comunicazione Prot. 17487: " (...) il giorno 26.11.2007 presso la sala riunione sita al terzo piano dello stabile si terrà una riunione con i responsabili regionali, i quali spiegheranno le varie problematiche riguardanti i collaudi";

40) In data 23.11.2007 l'ente utilizzatrice sottoponeva al ricorrente la comunicazione Prot. 16194 con oggetto: "Vidimazione parcelle professionali", con la quale si invitava il ricorrente a far acquisire all'amministrazione determinati documenti ai fini dell'elaborazione delle relative parcelle;

41) In data 24.04.2008 la Provincia sottoponeva al ricorrente la comunicazione Prot. 0004199 con la quale invitava il ricorrente a restituire il tesserino magnetico di rilevazione delle presenze;

42) In data 20.08.2008 la Provincia sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione Prot. N. 9080: "Facendo seguito alla nota di questa Direzione n. 8370 del 05.08.08 (...) si conferma lo schema di assegnazione delle unità interinali assegnate (...); sono - assegnate al Responsabile POR n.2 Terracciano Maria, PINTO GIUSEPPE, Spina Mariacarmela, Scrocca Sergio";

43) In data 01.09.2008 la Regione Campania sottoponeva al ricorrente la seguente comunicazione Prot. n. 9228: "il Responsabile ha predisposto l'esecuzione di un controllo amministrativo di primo livello, presso la sede di codesto Ufficio provinciale, in merito alle iniziative dei PIR BN ambiti 1,2 e 3 finanziati a valere sulla misura in oggetto. In occasione della visita, che avrà luogo giovedì 11 settembre p.v., dalle ore 9.00, si invita ad assicurare la presenza di un funzionario dell'Amministrazione provinciale";

44) Dopo il 31.10.08 il ricorrente non è stato più occupato;

45) La durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro nelle regioni del Sud dell'Italia per una persona di oltre trenta anni secondo indagini di Isfol e Ministero del Lavoro è di 19 mesi;

46) A norma del ccnl regioni autonomie locali la retribuzione annuale tabellare per un lavoratore inquadrato nel profilo c1 nel corso del 2003 era di euro 16523,75;

47) A norma del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI BIENNIO ECONOMICO 2008-2009, lo stipendio tabellare annuo (per dodici mensilità) di un lavoratore con inquadramento in categoria C e livello di progressione economica 1 è pari ad euro 19454,15; lo stipendio tabellare mensile di un lavoratore con inquadramento in categoria C e livello di progressione economica 1 è dunque pari ad euro 1621,2;

48) In data 05.05.09 il ricorrente ha depositato presso la Provincia di Benevento istanza ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 165/2001; in data 06.05.09 la stessa istanza è stata depositata dal ricorrente presso al Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento.

ooo

Il rapporto di lavoro realizzatosi tra il ricorrente e la Provincia di Benevento nel periodo dal 15.09.03 ed il 14.12.2003 integra l'ipotesi della somministrazione di lavoro giacché il ricorrente è stato assunto dalla Mediterranea Global Service ma ha svolto la sua attività "sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore" Provincia di Benevento (articolo 20 d.lgs.276/2003).

La somministrazione di lavoro realizzatasi è da ricondurre, però, alla ipotesi di cui all'articolo 27 del d.lgs. 276/2003; poiché la somministrazione di lavoro operata dalla Mediterranea Global Service in favore della Provincia di Benevento è avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

In particolare la Mediterranea Global Service non è un soggetto autorizzato a realizzare la somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 4, 5 e 20 del d.lgs. 276/2003.

Non sono state presenti nei periodi in cui il ricorrente ha fornito la propria prestazione all'ente Provincia di Benevento nel corso del 2003 ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che potessero legittimare il ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato in violazione del comma 4 dell'articolo 20 del d.lgs. citato.

In violazione dell'articolo 21 non è mai stato stipulato per iscritto il contratto di somministrazione di manodopera contenente i seguenti elementi. a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali.

Rileva qui, ancora, il divieto di stipula del contratto di somministrazione di lavoro da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 626/1994 ed ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a ed articolo 28 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 di cui all'articolo 20, comma 5, lettera c del d.lgs.276; nel caso che ci occupa la Provincia di Benevento non ha effettuato la valutazione dei rischi specifica per la posizione lavorativa cui il ricorrente è stato addetto.

In via subordinata, deve applicarsi al rapporto di lavoro realizzatosi nel periodo dal 15.09.03 ed il 14.12.2003 il comma 3-bis dell'articolo 29 d.lgs. 276/2003 perché siamo al cospetto di un contratto di appalto sia stipulato e realizzato in violazione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 29 d.lgs. 276/2003. Non vi è stata qui alcuna organizzazione dei mezzi necessari da parte della Mediterranea Global Service presso l'ente Provincia di Benevento in violazione del primo comma dell'articolo 29 comma 1

del d.lgs. 276/2003; la fornitura di personale da parte della Mediterranea Global Service non rientrava nel perimetro di liceità dell'appalto come definito dall'art. 29 d.lgs. 276/2003.

Entrambe le fattispecie appena delineate sono oggetto del Regime sanzionatorio, penale ed amministrativo, di cui all'articolo 18 del d.lgs.276/2003. L'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione è punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 20 commi 3, 4 e 5 e articolo 21, commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

La lettura degli articoli 20-28 del d.lgs. 276/2003, dell'articolo 29 del d.lgs. 276/2003, dell'articolo 2094 del codice civile, dell'articolo 1325 c.c., 1343 c.c., 1418 c.c. conduce ad eccepire che è posto in essere un contratto di lavoro in violazione e frode a norme imperative; non è lecito infatti derogare, se non nelle forme e per le condizioni eccezionali previste dall'ordinamento, al tipo contrattuale ex articolo 2094 c.c. per realizzare la causa dell'utilizzo della collaborazione e della prestazione lavorativa di un soggetto alle proprie dipendenze e sotto la propria direzione.

Ai sensi degli articoli 2094 c.c., 2099 c.c. e dell'articolo 36 della Costituzione il ricorrente avrebbe avuto diritto ad esser retribuito in virtù delle tabelle di paga del ccnl regioni enti locali applicato dall'ente Provincia di Benevento.

Il ricorrente avrebbe avuto diritto nel corso del rapporto di lavoro dal 15.09.2003 al 14.12.2003 all'inquadramento nella categoria c del CCNL Comparto regioni ed

autonomie locali personale non dirigente - Revisione del sistema di classificazione professionale. A tale categoria appartengono, infatti, i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da approfondite conoscenze e un grado di esperienza con necessità di aggiornamento, dal contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, da media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili, da relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza e relazioni esterne (con altre istituzioni e con utenti). I profili esemplificativi previsti dal testo del ccnl corrispondono perfettamente alla prestazione realizzata dal ricorrente presso la Provincia di Benevento quale "lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati." In ottemperanza all'articolo 5 del CCNL Comparto regioni ed autonomie locali personale non dirigente - Revisione del sistema di classificazione professionale ed in considerazione dell'inquadramento riconosciuto al ricorrente nei successivi rapporti di lavoro con l'ente Provincia di Benevento, egli avrebbe diritto al livello 1 della progressione economica all'interno della categoria c.

A norma del ccnl regioni autonomie locali la retribuzione annuale tabellare per un lavoratore inquadrato nel profilo c1 nel corso del 2003 era di euro 16523,75; la retribuzione mensile era pari ad euro 1376,9; il ricorrente ha, dunque, diritto a percepire dalla Provincia di Benvenuto euro 1376,9 per ogni mese di lavoro prestato presso i suoi uffici nel corso del 2003 ed al relativo trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c.

ooo

I contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 sono stati stipulati in assenza di contratti commerciali di somministrazione corrispondenti tra le agenzie di lavoro e la Provincia di Benvenuto in violazione dell'articolo 21, comma 1 del d.lgs. 276.

I contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008, ed i relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro, sono stati stipulati in violazione dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs.276/2003.

Nei periodi dal 10.05.2004 al 09.05.2005, dal 19.05.2005 al 18.05.2006, dal 19.05.2005 al 31.12.2007, dal 04.08.2008 al 31.10.2008 non sono state presenti presso l'ente Provincia di Benevento ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo che potessero legittimare il ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato.

In relazione al contratto del 10.05.2004 si eccepisce che non è mai esistita alcuna "esigenza temporanea".

In relazione al contratto del 19.05.2005 si eccepisce che non è mai esistita alcuna "esigenza di lavoro aggiuntivo".

In relazione al contratto del 10.05.2004 si eccepisce che non sono mai esistite "esigenze straordinarie-esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'attività di chiusura e rendicontazione delle misure Por Agricoltura".

La posizione lavorativa del ricorrente, presso gli uffici della Provincia di Benevento e le mansioni che egli ha svolto non hanno mai avuto, in ogni caso, alcuna relazione effettiva ed esclusiva con esigenze straordinarie, di lavoro aggiuntivo o temporanee connesse all'attività di chiusura e rendicontazione delle misure Por Agricoltura.

ooo

Nei contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 e nei relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro, in violazione dell' articolo art. 21, lettera c, d.lgs. 276, è contenuto un mero richiamo formale a clausole generali e di stile; sarebbe stato necessario che le esigenze oggettive di ricorso alla somministrazione di lavoro nel caso concreto fossero state indicate e precisate per iscritto, con un certo grado di determinazione.

I dati testuali "esigenza temporanea", "esigenza di lavoro aggiuntivo" e "esigenze straordinarie-esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'attività di chiusura e rendicontazione delle misure Por Agricoltura" contenuti contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 e nei relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro non rispondono a quanto prescritto dall'articolo 21 comma 1 lettera c) del d.lgs.276 e dal comma 3 dello stesso articolo 21.

Si eccepiscono ancora le seguenti violazioni dell' articolo art. 21 del d.lgs. 276:



lettera a): i contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008, ed i relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro non contengono gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;

lettera b): l'indicazione del numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione indicata nei i contratti del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 non è reale;

lettera d): i contratti di lavoro del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008, ed i relativi contratti commerciali di somministrazione non contengono alcuna indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

lettera f): l'indicazione delle mansioni cui sarebbe stato adito il ricorrente e il suo inquadramento nei i contratti del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008, e nei relativi contratti commerciali è assolutamente approssimativa e non è esattamente corrispondente ai compiti che il lavoratore che poi eseguito presso gli uffici della Provincia di Benevento;



è stato violato da parte della Provincia di Benevento anche il divieto di stipula del contratto di somministrazione di lavoro da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi (dell'art. 4 del decreto legislativo 626/1994; articolo 17 comma 1 lettera a ed articolo 28 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81) di cui all'articolo 20, comma 5, lettera c del d.lgs.276; la Provincia di Benevento non ha effettuato la valutazione dei rischi specifica per la posizione lavorativa cui il ricorrente è stato addetto.

La somministrazione di lavoro del ricorrente presso la Provincia di Benevento, avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), integra gli estremi della somministrazione irregolare ex articolo 27 comma 1 del d.lgs.276/2003.

Si eccepisce ancora che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro del 19.05.05 è stato prorogato il 15.05.06, il 29.12.2006 ed il 31.05.2007 senza il consenso del ricorrente, in assenza di previsione specifica prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore e in mancanza di alcuna ragione giustificatrice, in violazione

dell'articolo 20 comma 4 del d.lgs.276/2003.

ooo

L'articolo 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 prevede che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, comporta il diritto per il lavoratore al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Il pregiudizio arrecato al ricorrente nel caso di specie corrisponde alla perdita del posto di lavoro e, dunque, di uno stabile trattamento retributivo assicurato dal rapporto d'impiego alle dipendenze di un ente pubblico. Per quantificare il danno occorso al ricorrente è equo collegare il danno al tempo medio necessario per ricercare una nuova occupazione stabile tenuto conto della zona geografica, Sud dell' Italia nel caso di specie, e dell'età del lavoratore. Il ricorrente produce uno studio statistico dell'ISFOL e del Ministero del lavoro, sulla scorta del quale in ragione del tempo di 19 mesi quale durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona per più di trenta anni in una regione del Sud dell'Italia (quale la Campania), si deve condannare la convenuta al pagamento di 19 mensilità di retribuzione.

Adeguato ed effettivo a riparare il danno sofferto, ma anche dotato di forza dissuasiva, in ottemperanza alle norme comunitarie qui rilevanti ed agli indirizzi interpretativi della Corte di Giustizia Europea, è anche il meccanismo riprodotto nei commi quarto e quinto dell'art. 18 l. 300/70 da applicarsi, anche in via analogica, per quantificare il danno occorso al ricorrente.

ooo

Conclusioni.

Si chiede al giudice del lavoro adito, previa fissazione dell'udienza di discussione e comparizione parti, di

- accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro concretamente realizzatosi tra il ricorrente e la Provincia di Benevento nel periodo dal 15.09.2003 al 14.12.2003 integra gli estremi della somministrazione irregolare di lavoro e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.09.2003, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato,

inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale,

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione prevista dal ccnl enti locali per i lavoratori con inquadramento C1 nella misura di euro 1376,9 per ogni mese di lavoro prestato nel 2003 ed il relativo trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c. nella misura da quantificarsi in separato giudizio

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento dei danni e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di più di trenta anni nelle regioni del sud, oppure a 15 mensilità (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione, anche analogica, di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno morale, esistenziale e biologico occorsogli in ragione dell'illecito commesso dalla Provincia di Benevento in misura da determinarsi in via equitativa;

➤ accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro concretamente realizzatosi tra il ricorrente e la Provincia di Benevento nel periodo dal 15.09.2003 al 14.12.2003 integra gli estremi dell'appalto illecito in violazione dell'articolo 29 del d.lgs.276/2003 e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.09.2003, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale,

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione prevista dal ccnl enti locali per i lavoratori con inquadramento C1 nella misura di euro 1376,9



per ogni mese di lavoro ed il relativo trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c. nella misura da quantificarsi in separato giudizio

- accertare e dichiarare, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di più' di trenta anni nelle regioni del Sud Italia oppure a 15 mensilità (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione, anche analogica, di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

➤ dichiarare illegittimi, nulli, inesistenti, annullabili, inefficaci, i contratti di lavoro in somministrazione del ~~10.05.2004~~, ~~del 19.05.2005~~ e del 04.08.2008 ed i relativi contratti commerciali di somministrazione di lavoro e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.05.2004, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale (euro 1621,2 per ogni mese)

- accertare e dichiarare, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese), pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di più' di trenta anni nelle regioni del Sud Italia, oppure a 15 mensilità (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione, anche analogica, di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

➤ dichiarare, ex art. 27 d.lgs. 276/2003, irregolare la somministrazione di lavoro

del ricorrente di cui contratti di lavoro in somministrazione del 10.05.2004, del 19.05.2005 e del 04.08.2008 e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.05.2004, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico e di conseguenza con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale (euro 1621,2 per ogni mese),

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento dei danni e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di più di trenta anni nelle regioni del Sud Italia oppure a 15 mensilità di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione, anche analogica, di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;

➤ accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle proroghe del contratto di lavoro del 19.05.05 e del relativo contratto commerciale di somministrazione realizzate il 15.05.06, il 29.12.2006 ed il 31.05.2007 in violazione dell'articolo 20 comma 4 del d.lgs.276/2003 e, per l'effetto,

- accertare e dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze, quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, della Provincia di Benevento sin dalla data del 15.05.06, o da altra data ritenuta legittima, con la categoria di impiegato, inquadramento nel livello C1 del Ccnl "Enti Locali" e qualifica di istruttore tecnico e di conseguenza, con relativo diritto al trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento professionale

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente i predetti danni in misura da quantificarsi, anche in via equitativa, con il parametro dei 19 mesi di retribuzione (euro 1621,2 per ogni

me) pari alla durata media di ricerca ininterrotta di un lavoro per una persona di piu' di trenta anni nelle regioni del Sud Italia oppure a 15 mensilità di retribuzione (euro 1621,2 per ogni mese) in applicazione anche analogica, analogica di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 della legge 300/1970;


In via istruttoria, disporsi, senza inversione alcuna dell'onere della prova, interrogatorio formale del legale rappresentante della Provincia di Benevento e prova testi con tutti i soggetti citati nella premessa del presente ricorso e con i signori Pinto Giuseppe, Onofrio Antonio, Buffolino Tommaso, Biscardi Antonio, Bernado Geppino, Luigi Meccariello, Colarusso Alfonsina, Elisabetta Cuoco, Laudato Rocco, Giuseppe Pinto, Bernardo Renzi, Ignazio di Lauro, Tommaso Buffolino, Michele del Basso, Concetta Gisoldi, Antonio Biscardi, Giovanni Barone, Francesco Salvatore, Michele Daniele, Vincenzo Di Martino, Giovanni Barone, Francesco Salvatore, Pasquale Petronzi, Agnese Perrone, Pasquale Giambattista, Nicola Morelli, D'Avolio Geda, Terracciano Maria, Petronzi Pasquale, Fresta Roberta, Cilenti Incoronata Immacolata Lucia, sulle circostanze di fatto di cui a tutti i capi della premessa del presente ricorso che qui si hanno per trascritti ed anteposti dalla locuzione "vero che".

Si produce:

1. Tentativo Obbligatorio di Conciliazione
2. Contratto di lavoro MEDITERRANEA GLOBAL SERVICE del 15.09.2003
3. Comunicazione di assunzione MEDITERRANEA GLOBAL SERVICE
4. Attestato di servizio MEDITERRANEA GLOBAL SERVICE
5. Contratto di lavoro OBIETTIVO LAVORO del 10.05.2004
6. Contratto di lavoro OBIETTIVO LAVORO del 19.05.2005
7. Proroga Contratto OBIETTIVO LAVORO del 15.05.2006
8. Proroga Contratto OBIETTIVO LAVORO del 29.12.2006
9. Proroga Contratto OBIETTIVO LAVORO del 31.05.2007
10. Contratto di lavoro GI GROUP del 04.08.2008
11. BUSTE PAGA OBIETTIVO LAVORO
12. Rapporto ore presenze OBIETTIVO LAVORO
13. BUSTE PAGA GI GROUP
14. Rapporto ore presenze GI GROUP
15. Determinazioni N. 1976/07 del 30.06.2004
16. Determinazione N.223/07 del 25.01.2005
17. Determinazione N. 552/07 del 22.03.2005
18. Determinazione N. 1794/07 del 23.08.2005
19. Determinazione N. 2264/07 del 30.10.2007
20. Comunicazione Prot. N. 4375 del 05/2004 (Assegnazione del personale)

21. Comunicazione del 04.03.2005 (Tra Regione Campania e Comune di Airola)
22. Comunicazione del 04.03.2005 (Tra Regione Campania e Comune di Apice)
23. Comunicazione Prot. N. 9210 del 25.08.2005
24. Comunicazione Prot. N. 9263 del 25.08.2005
25. Comunicazione Prot. N. 9264 del 25.08.2005
26. Comunicazione Prot. N. 9265 del 26.08.2005
27. Comunicazione Prot. N. 11370 del 17.10.2005 con allegato Calendario per i controlli in sede PSR Misura H
28. Comunicazione Prot. N. 11530 del 19.10.2005
29. Comunicazione Prot. N. 11732 del 24.10.2005
30. Comunicazione Prot. N. 11048 del 23.05.2006
31. Comunicazione Prot. N. 11118 del 24.05.2006
32. Comunicazione Prot. N. 16890 del 18.09.2006
33. Comunicazione Prot. N. 18471 del 06.10.2006
34. Comunicazione Prot. N. 18947 del 16.10.2006
35. Comunicazione Prot. N. 20879 del 16.11.2006
36. Comunicazione Prot. N. 2142 del 28.11.2006
37. Comunicazione Prot. N. 380 del 08.01.2007
38. Comunicazione Prot. 2007.0071962 del 24.01.2007
39. Comunicazione Prot. N. 6309 del 27.03.2007
40. Comunicazione Prot. N. 9627 del 04.06.2007
41. Comunicazione Prot. N. 10052 del 12.06.2007
42. Comunicazione Prot. N. 10053 del 12.06.2007
43. Comunicazione Prot. N. 11211 del 28.06.2007
44. Comunicazione Prot. N. 11684 del 10.07.2007
45. Comunicazione Prot. N. 16194 del 23.10.2007
46. Comunicazione Prot. N. 16596 del 31.10.2007
47. Comunicazione Prot. N. 17487 del 22.11.2007
48. Comunicazione Prot. N. 1058902 del 12.12.2007
49. Comunicazione Prot. n. 9228 del 01.09.2008
50. Comunicazione Convocazione Riunione
51. Incarico trattamento dati personali Prot. N. 13660 del 06.07.2006
52. Calendario Controlli in loco del 15.09.2005
53. Autorizzazione Gita di Servizio del 20.07.2004
54. Autorizzazione Gita di Servizio del 21.10.2004
55. Autorizzazione Gita di Servizio del 27.09.2005
56. Autorizzazione Gita di Servizio del 31.07.2006
57. Autorizzazione Gita di Servizio del 10.08.2006
58. Autorizzazione Gita di Servizio del 27.03.2007
59. Autorizzazione TRASFERTA di servizio settimanale
60. Verbale Istruttoria POR Mis. 4.15 (Ditta beneficiaria DEL RE CRISTINA)

61. Verbale Accertamento di regolare esecuzione dei lavori PSR Mis.H (Ditta beneficiaria GISMONDI)
62. Certificato Regolare esecuzione delle opere (Ditta Beneficiaria CIOTTA)
63. Verbale Commissione per l'Estrazione Istanze PSR MISURE D,E,F,H del 30.08.2005
64. Verbale Commissione per l'Estrazione Istanze PSR -MISUSA H del 03.02.2006
65. Verbale Commissione per l'Estrazione Istanze PSR MISUSA H del 16.10.2006
66. CHECK LIST POR MISURA 4.20 del 08.03.2005
67. Scheda Progetto (Ditta beneficiaria PARCESEPE)
68. Attestato di frequenza corsi di aggiornamento del 15.02.2007
69. Attestato di frequenza corsi di aggiornamento del 21.02.2007
70. Certificato Restituzione Badge
71. Organigramma (Dipendenti - Stanza - Funzioni)
72. Documenti di riconoscimento PINTO Giuseppe
73. Sintesi indagine Plus a cura di ISFOL e Ministero del Lavoro
74. Nuovo Ordinamento Professionale Enti Locali CCNL
75. Tabelle Retributive



Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore costituito.

Avv. Domenico Carozza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 07-10-08

Si assegna al Coll. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO

Benevento, 13-10-08
IL PRESIDENTE DI SEZIONE
P.F.

Il Giudice del Lavoro dott. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza del 15-01-2010, Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, 21-10-08
IL GIUDICE DEL LAVORO
P.F.

PER COPIA CONFORME

Benevento, li 08-11-08

IL CANCELLIERE

[Signature]



LEC
13 - 8
23 328817
23 329587
823 442390
carleg@tin
ROZ

LEC
103 - 8
Tel: 0823 328817
Tel: 0823 329587
Fax: 0823 442390
Email: carleg@tin
CAR07

SI NOTIFICHI A:

PROVINCIA DI BENEVENTO, IN PERSONA DEL LEGALE

PRESIDENTE PRO TEMPORE, CON SEDE ALLA RÒCCA DEI RETTORI , IN PIAZZA

CASTELLO, N.1 BENEVENTO.

PROVINCIA DI BENEVENTO
PUBBLICITÀ

11/01/2009

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.